



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Pescara

Piazza della Marina, 165126
Pescara Tel. 085694040
e-mail: cppetescara@mit.gov.it
PEC: dm.pescara@pec.mit.gov.it

Capitaneria di Porto di Ortona

Via del porto, 7 – 66026 Ortona (CH)
Tel. 0859063290
e-mail: cportona@mit.gov.it
PEC: cp-ortona@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

AGGIORNAMENTO BIENNALE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO IN CONCESSIONE PER I PORTI DI PESCARA, ORTONA E VASTO

Il Capo del Compartimento Marittimo di Pescara ed il Capo del Compartimento Marittimo di Ortona:

VISTA la Circolare prot. n. 13961 del 18 dicembre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – D. G. per i porti – DIV. 3 recante “Procedimento per il rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio (articolo 101 del Codice della navigazione); conseguenti criteri e meccanismi tariffari (articolo 14, comma 1-bis, della legge n. 84/1994)” e successive modifiche;

VISTO l’Atto pubblico per il rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Pescara, Ortona e Vasto, stipulato in data 13 giugno 2016, repertoriato al n. 148, registrato al n. 196 del Registro Contratti della Capitaneria di porto di Pescara e registrato presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo – L’Aquila, Reg. n. 1 Foglio n. 193 in data 12 settembre 2016;

VISTO l’Atto pubblico suppletivo per il rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Pescara, Ortona e Vasto, stipulato in data 07 luglio 2020, repertoriato al n. 65, registrato al n. 197 del Registro Contratti della Capitaneria di porto di Pescara e registrato presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo – L’Aquila, al n. 52 in data 22 luglio 2020;

VISTO l’Atto pubblico suppletivo per il rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Pescara, Ortona e Vasto, stipulato in data 15 aprile 2021, repertoriato al n. 64, registrato al n. 198 del Registro Contratti della Capitaneria di porto di Pescara e registrato presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo – L’Aquila, al n. 61 in data 19 maggio 2021;

VISTO l’Atto pubblico suppletivo per il rilascio della concessione per l’esercizio del servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Pescara, Ortona e Vasto, stipulato in data 31 luglio 2024, repertoriato al n. 00120, registrato al n. 198 del Registro Contratti della Capitaneria di porto di Pescara e registrato presso la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo – L’Aquila, al n. 133 in data 25 settembre 2024;

- VISTO** il Dp. prot. n° M_INF.VPTM 0027877 in data 16 ottobre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – D. G. per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per le vie d'acque interne con il quale è stato trasmesso il Decreto datato 15 ottobre 2019, relativo all'approvazione del nuovo "Regolamento unico del servizio di rimorchio delle navi nelle rade e nei porti di Pescara, Ortona e Vasto";
- VISTA** l'Ordinanza n. 32/2023 della Capitaneria di Porto di Pescara e n. 17/2023 della Capitaneria di porto di Ortona emanata, a firma congiunta, in data 28 aprile 2023, riguardante le tariffe per l'espletamento del servizio di rimorchio portuale nei porti di Pescara, Ortona e Vasto;
- VISTA** la richiesta di aggiornamento biennale delle tariffe del servizio di rimorchio nei porti di Pescara, Ortona e Vasto pervenuta dalla S.E.R.S. s.r.l. con nota in data 27 febbraio 2025 e assunta a protocollo n. 6148 in pari data con la quale viene proposto una variazione in diminuzione del 18,81%;
- ACQUISITI** i pareri favorevoli dalle seguenti rappresentanze nazionali dei soggetti erogatori e degli utenti del servizio: Assarmatori - fg. prot. n. 10296 in data 04 aprile 2025, Federagenti - fg prot. 9274 data 27 marzo 2025, Federimorchiatori - fg prot. 11915 data 17 aprile 2025, Assorimorchiatori - fg prot. 12304 data 18 aprile 2025, Confitarma - fg. Prot. 10808 in data 09 aprile 2025 e Assoport - fg. prot. 9517 in data 28 marzo 2025 che ha altresì rimesso le valutazioni all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centrale;
- VISTO** l'articolo 14, comma 1-bis della Legge 28 gennaio 1994, n.84 – Riordino della legislazione in materia portuale come novellato dal D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016;
- VISTI** gli articoli 101 e 102 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 e 542 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);
- VISTI** gli atti di ufficio;
- RITENUTO** congruo procedere all'aggiornamento nella misura di - 18,81% degli importi (tariffe) di cui all' Ordinanza n. 32/2023 della Capitaneria di Porto di Pescara e n. 17/2023 della Capitaneria di porto di Ortona emanata, firma congiunta, in data 28 aprile 2023

ORDINANO

ARTICOLO 1

(prestazioni dei rimorchiatori – Compensi e durata)

Le prestazioni rese da ciascun rimorchiatore nei porti di Pescara, Ortona e Vasto nei confronti delle navi vengono compensate con la tariffa base e le maggiorazioni/riduzioni previste dagli articoli seguenti.

I tempi di durata delle prestazioni vengono calcolati dal momento in cui il rimorchiatore si presenta sottobordo (comunque non precedente a quello fissato dalla nave) a quello in cui viene lasciato libero.

ARTICOLO 2

(tariffa base per prestazioni di rimorchio)

Le tariffe base per il rimorchio di navi in arrivo o in partenza o per movimenti in porto a partire dalla data odierna sono quelle di seguito riportate:

- Navi di GT fino ad 1000.....€ 489,53
- Navi di GT da 1.001 a 3.000 € 865,30
- Navi di GT da 3.001 a 5.000€ 1208,10
- Navi di GT da 5.001 a 8.000€ 1888,15
- Navi di GT da 8.001 a 10.000€ 2426,95
- per ogni 1.000 GT superiore alle 10.000..... più € 125,25

La minima durata della prestazione è di un'ora. Per ogni ora o frazione di ora, non inferiore a 15 minuti, successiva alla prima ora, sarà dovuto un compenso pari alla tariffa base ridotta del 30%.

La stazza lorda internazionale (GT) della nave, per l'applicazione della tariffa relativa, sarà desunta:

- per le navi munite di Certificato di Stazza Internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 (Tonnage 69), le tariffe vanno riferite al valore della stazza lorda internazionale (GT) risultante dallo stesso certificato;
- per le navi non munite di tale certificato, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha allo scopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

$$GT = K1 \times V$$

dove $V = 2,832 \times \text{Volume Lordo totale in Tonn.}$ dove $K1 = 0,2 + 0,02 \text{ Log } 10 V$
 qualora non fosse possibile applicare tale formula, per la mancanza dei dati in essa contenuti, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO che, sia pure in maniera più approssimativa della precedente, consente il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi sprovviste di certificato di Stazza Internazionale:

$$GT = VE \times a$$

dove $VE = L \times B \times H$;

- L = lunghezza in metri risultante dal Certificato di Bordo Libero;
- B = larghezza massima fuori ossatura in metri pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave (anche dal Capacity Plan);
- H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicato sui registri o attestato dai documenti a bordo della nave;
- a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

VE	a
Fino a 400	0,58
1.000	0,43
5.000	0,35
10.000	0,34
25.000	0,33
50.000	0,32
100.000	0,31
150.000	0,30
200.000	0,29
250.000 ed oltre	0,28

Per la commisurazione delle tariffe dei servizi di rimorchio per NAVI TRAGHETTO il valore della stazza risultante dal Certificato Internazionale di Stazza o dalla applicazione dei criteri di cui al precedente punto b) va corretto applicando i seguenti coefficienti:

TRAGHETTI PASSEGGERI 0.69
Passenger RO/RO Cargo Ferries

TRAGHETTI MERCI 0.85
RO/RO Cargo –
General Cargo RO/RO Cargo –
Container Ship RO/RO Cargo Ferries
RO/RO Cargo Vehicles Carrier

ARTICOLO 3

(tariffa base per prestazioni particolari)

Quando la prestazione del rimorchiatore viene svolta nelle condizioni appresso indicate, la tariffa è quella stabilita dal precedente articolo 2 maggiorata nelle percentuali indicate a fianco di ciascun caso seguente:

- | | |
|---|-----|
| a. rimorchio di navi senza propulsore o con propulsore inattivo, rimorchio di pontoni, chiatte e mezzi simili | 30% |
| b. rimorchio di navi con impiego di cavi del rimorchiatore | 10% |
| c. salpamento e/o posa di ancora con mezzi del rimorchiatore | 50% |

ARTICOLO 4

(tariffa base per prestazioni diverse dal rimorchio)

Le prestazioni diverse dal rimorchio di nave vengono compensate con le seguenti tariffe base:

- | | |
|--|----------|
| a. fornitura di aria compressa, energia elettrica, fiamma ossidrica, motosaldatrice, ecc.
per ora..... | € 673,98 |
| - per ogni ora o frazione d'ora successiva..... | € 512,57 |
| b. assistenza per esigenze di sicurezza su ordine della Autorità Marittima od a richiesta degli interessati, ivi comprese le navi che caricano e scaricano merci infiammabili o pericolose, per ogni ora o frazione di ora in porto..... | € 358,88 |
| c. assistenza per esigenze di sicurezza su ordine della Autorità Marittima od a richiesta degli interessati, ivi comprese le navi che caricano e scaricano merci infiammabili o pericolose, per ogni ora o frazione di ora in rada..... | € 610,91 |
| d. assistenza per esigenze di sicurezza su ordine dell'Autorità Marittima a navi in movimento per ogni ora o frazione di ora..... | € 602,80 |

ARTICOLO 5

(Attesa – Mancata resa)

Per le attese oltre l'ora stabilita, per ritardi dovuti alla nave richiedente, si applicherà la tariffa prevista dall'art. 2 ridotta del 40%, la stessa tariffa sarà applicata anche per il compenso del rimorchiatore ordinato e giunto sottobordo, anche se non impiegato.

ARTICOLO 6

(Giri di bussola)

Per l'impiego del rimorchiatore per i giri di bussola vengono corrisposte le stesse tariffe di cui all'articolo 2 per la prima ora, con la riduzione del 30% per le ore successive alla prima.

ARTICOLO 7

(Varie)

Il compenso per qualunque altro servizio non contemplato dalle presenti tariffe sarà concordato tra le parti restando comunque salvi ed impregiudicabili i diritti derivanti dal concessionario del servizio di rimorchio, dagli artt. 70, 106, 107, 491 e seguenti del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 8

(Orario di lavoro – Maggiorazioni della tariffa di base)

L'orario di lavoro dei rimorchiatori va dalle 08.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali, escluso il sabato, domenica e festività riconosciute.

Fuori dall'orario normale di lavoro, la tariffa base prevista dagli articoli precedenti, va maggiorata dalle percentuali appresso indicate per ciascun caso:

- a) orario festivo diurno: dalle ore 08.00 alle ore 17.00 della domenica e festività riconosciuta 50%
- b) orario diurno del sabato: dalle ore 08.00 alle ore 17.00 40%
- c) orario notturno feriale: dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle 08.00 di tutti i giorni feriali inclusi il sabato 50%
- d) orario notturno e festivo: dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e dalle ore 00.00 alle ore 08.00 della domenica e festività e festività riconosciuta 100%

ARTICOLO 9

(Prestazioni rese in orari a tariffa diversa)

Quando una prestazione è resa a cavallo di due orari che comportino differenti retribuzioni, si applica la tariffa vigente al momento di inizio della prestazione.

ARTICOLO 10

(Adeguamento automatico delle tariffe in caso di aumento del costo del combustibile)

Qualora nel periodo di costanza tariffaria, il prezzo del gasolio vigente alla data di emanazione della presente ordinanza dovesse variare in misura superiore al 10%, (variazione riferita a dati elaborati dal Ministero dello Sviluppo Economico o dalle Camere di Commercio), le tariffe saranno suscettibili di adeguamento da fissare con apposita ordinanza, per l'intera variazione registrata. La verifica dell'andamento dei prezzi del gasolio sarà effettuata semestralmente dalla Società concessionaria e comunicata alla Capitaneria di Porto di Pescara/Ortona.

ARTICOLO 11

(Maggiorazioni per ritardo di pagamento)

Le fatture per i servizi di rimorchio e per tutte le altre prestazioni ivi inclusi i supplementi qualora non siano saldate entro 30 giorni a partire dalla data di ricezione della fattura danno diritto all'addebito, a carico del fruitore delle prestazioni, di una maggiorazione per ritardato pagamento da computarsi nella misura disciplinata dalle vigenti normative, con decorrenza dalla data di effettuazione, per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento stesso.

ARTICOLO 12
(Entrata in vigore)

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di emanazione della presente Ordinanza e sostituisce quanto previsto di cui all' Ordinanza n. 32/2023 della Capitaneria di Porto di Pescara e n. 17/2023 della Capitaneria di porto di Ortona emanata, firma congiunta, in data 28 aprile 2023 ed ogni altra disposizione emanata in materia in contrasto con le norme contenute nello stesso provvedimento, in passato in vigore all'interno del territorio di giurisdizione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante, mediante la pubblicazione *on line* sul sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it nella sezione “ordinanze” della Capitaneria di porto di Pescara e della Capitaneria di porto di Ortona,

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
MARITTIMO DI ORTONA
C.F. (CP) Dario AMBROSINO**

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
MARITTIMO DI PESCARA
CA (CP) Fabrizio GIOVANNONE**

Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.
--